



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**LA CORTE D'ASSISE
D'APPELLO DI MILANO**
SEZIONE PRIMA

Composta dai Signori:

1. Dott. Maria Grazia Bernini..... Presidente
2. Dott. Barbara Bellerio..... Consigliere
3. Sig. Barbara Bellani..... Giudice Pop.
4. Sig. Marta Spezi..... "....."
5. Sig. Luigi Genasetti..... "....."
6. Sig. Fabio Minazzi..... "....."
7. Sig. Marina Brambilla..... "....."
8. Sig. Marco Colombo..... "....."

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nella causa penale

contro

A) M nato in Mirandola
Attualmente DETENUTO - PRESENTE
- con domicilio di fatto in CARCERE DI OPERA
difeso dall' **Avv. BOLOGNESI DARIO** di FIDUCIA del
foro di FERRARA

N. 2018/20
SENTENZA

N. 2018/19
Reg. Gen.

N. 2014 / 7784
R.G.N.R.

UDIENZA
del giorno
16/05/2018

Addi _____

trasmesso l'estratto
esecutivo alla Procura
Generale della
Repubblica di Milano

Addi _____

redatte le schede per il
casellario e le
comunicazioni ai sensi
della Legge Elettorale.

PARTI CIVILI

A) **BE** nato a MIRANDOLA
, difeso dall'avv. Sonia Bussolotti del foro di
Mantova di fiducia .

B) **PI** nato a GHEDI difeso
dall'avv. Luca Faccin del foro di Mantova di fiducia

APPELLANTE

L'imputato era stato rinviato a giudizio per i seguenti reati:

A) delitto p. e p. dagli artt. 110, 575, 577 n.3 e 4,61 n.1, n.4, n.5, n.11 c.p. per avere, in concorso materiale e morale tra loro, agendo con premeditazione (pianificando da tempo e concordando fra di loro l'aggressione e relative modalità, da compiere ai danni del Bo), per motivi abietti e futili ricollegabili all'interesse ad eliminare il BO (zio del B) in quanto comproprietario dell'appartamento abitato dal B dai suoi familiari (e che aveva avviato un procedimento civile al fine di pervenire alla divisione del bene), e al risentimento nutrito dai tre nei confronti della vittima per suoi presunti dispetti e molestie, agendo con crudeltà verso la vittima, colpita ripetutamente anche dopo che era caduta esanime e trasportata e adagiata su di un letto di sassi in posizione prona e agonizzante, approfittando del tempo di notte e delle condizioni di inferiorità della persona (disabile al 60% con compromissione intellettiva di medio grado) tali da ostacolare la pubblica e privata difesa, commettendo il fatto con abuso di relazioni domestiche di convivenza tra B e BO cagionato la morte di BO (conseguente ad emorragia subaracnoidea da trauma cranico) colpendolo alla nuca con ripetuti (almeno tre) colpi sferrati materialmente, con la propria mazza da baseball, da M mentre E lo distraeva simulando la richiesta di avere in prestito l'accendisigari, e così consentendo ad M di colpirlo violentemente da tergo senza che la vittima si potesse tempestivamente e utilmente accorgere dell'agguato tesogli con la collaborazione determinante del B , autore principale del progetto di aggressione e delle sue micidiali modalità (uso della mazza da baseball), presente sui luoghi e pronto ad intervenire a supporto di M e E anche nella fase successiva di occultamento del cadavere. Con le aggravanti, quindi, di aver commesso il fatto con premeditazione, per motivi abietti e futili, profittando di circostanze di tempo e inerenti alla persona della vittima tali da ostacolare la pubblica e privata difesa, con abuso di relazioni domestiche e agendo con crudeltà verso la vittima. In (MN) la sera del 3.12.2014.

B) reato di cui all'art. 110, 412, 61 nr. 2 c.p. perché, dopo aver commesso il fatto di cui al capo A) ed al fine di assicurarsi l'impunità, in concorso tra loro, occultavano il cadavere di Bo , gettandolo nel fiume

Po, dopo averlo avvolto all'interno di sacchi di plastica e di un telo. In (MN) e (MN) la sera del 3.12.2014.

Il GUP del Tribunale di Mantova, in data 23.11.2015, ha così deciso:

B, **E** e **M** colpevoli dei reati loro ascritti in rubrica, e uniti gli stessi sotto il vincolo della continuazione e considerato più grave il delitto di cui al capo A, esclusa per tutti gli imputati l'aggravante dell'aver agito con crudeltà verso le persone (art. 61, n. 4, c.p.), e riconosciute in favore del solo **B** le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, operata la riduzione per il rito, condannava **B**

alla pena di anni diciassette e mesi quattro di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere, condannava **E** e **M** alla pena di anni trenta di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere. Dichiarava gli imputati **B**, **E** e **M**, interdetti in perpetuo dai pubblici uffici, nonché in stato di interdizione legale durante l'esecuzione della pena.

Visti gli artt. 538 ss c.p.p.,

Condannava gli imputati **B**, **E** e **M** in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti dalle costituite parti civili, che si liquidavano complessivamente e in via definitiva in € 25.000.00 in favore di **BE** e in €10.00 in favore di **PI** oltre interessi legali e rivalutazione monetaria (con calcolo degli interessi sulla somma via via rivalutata a far tempo dalla data del 3.12.2014 sino alla data odierna; condannava, altresì, gli imputati, in solido tra loro, alla rifusione delle spese processuali sopportate dalle suddette parti civili per la costituzione e la difesa nel presente giudizio, che si liquidavano in complessivi € 6.189.60 in favore di **BE** e in complessivi € 4.656.00 in favore di **PI**, oltre rimborso spese generali, C.P.A. e I.V.A. se dovuti e come per legge. Disponeva la confisca e la distruzione, all'esito del passaggio in giudicato della presente sentenza, dei beni in sequestro di seguito indicati: guanti in lattice di bianco e guanti in nitrile di colore azzurro risultati tra loro adesi; frammenti di unghie repertati dalla mano dx e sx del cadavere di **BO**; un paio di guanti in pelle di colore nera taglia 'L'; tampone di tracce ematiche prelevato dal cadavere di **B**; una custodia per videogioco 'Ufo' prelevata dal portaoggetti lato passeggero dell'autovettura Fiat Punto targata; un deodorante per auto prelevato dallo specchietto retrovisore interno dell'autovettura sopra citata; frammento di un telo di stoffa con motivo a strisce longitudinali alternanti la tonalità marrone al colore bianco equidistanti tra loro (5,5 cm l'una striscia dall'altra); un telo di tessuto con motivo a strisce di colore bianco e marrone longitudinali equidistanti (5,5 cm) ed alternate tra loro (beni di cui al Plico A); otto frammenti di laterizi repertati da un cumulo di materiale edile, in parte annerito; tre guanti in nitrile, di cui due di colore blu ed uno di colore azzurro; due guanti in nitrile di colore azzurro; una scatola di cartone originariamente contenente una mazza da baseball marca Barnett 57 mm diameter barre) - 22 mm handle, comprensiva di ulteriore involucro di nylon trasparente; una confezione già aperta contenente guanti in lattice monouso di colore bianco (Plico G); due frammenti di

nastro adesivo telato di colore nero con la parte adesiva di colore bianco; un pacchetto di fazzoletti di carta; n. 3 accendini (uno di colore giallo, uno di colore rosso e l'altro di colore viola; un cofanetto metallico contenente tabacco; tre buste (o parti di esse) di nylon da spazzatura di colore nero e scotch bianco e nero; due scampoli di tessuto con motivo a strisce (larghe 5,5 cm circa) di colore bianco e marrone equidistanti ed alternate tra loro; uno slip da uomo a righe multicolori con predominanza nero e bianco, marca 'Crazy man'; una protesi dentaria repertata dall'arcata superiore (Plico H),
 dispone altresì il dissequestro e la restituzione agli aventi diritto dei restanti beni in sequestro meglio descritti nella nota per il deposito corpi di reato dei Carabinieri del R.O.N.I. di Mantova datata 8 luglio 2015 (ff. A/1 - A/5 del fascicolo).

Indicava in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione.

Dichiarava sospesi i termini di durata della custodia cautelare di cui all'art. 303 c.p.p. durante la pendenza dei termini per il deposito della motivazione, in considerazione del numero delle parti, della gravità delle imputazioni e della complessità della vicenda processuale.

La Corte di Assise di Appello di Brescia con sentenza del 21/10/2016 ha così deciso:

P.Q.M.

La Corte di Assise di Appello di Brescia nel procedimento a carico di B. _____, E. _____, M. _____ avverso la sentenza del GIP del Tribunale di Mantova del 23.11.2015:

Visto l'art. 605 c.p.p. in parziale riforma della sentenza del GIP del Tribunale eli Mantova del 23.11.2015, impugnata dagli imputati B. _____, E. _____ e M. _____ esclusa per tutti l'aggrav ante dei futili motivi concesse all'appellante E. _____ le circostanze attenuanti generiche con giudizio eli equivalenza rispetto alle contestate residue aggravanti, ridetermina la pena nei confronti ciel predetto l'sposito in anni 17 e mesi 4 di reclusione.

Conferma nel resto e condanna gli imputati a rifondere alla costituita parte civile Be. _____ le spese di rappresentanza e difesa che per questo grado di giudizio si liquidano nella complessiva somma di € 3534 oltre rimborso spese forfetarie, IVA e CPA.

Indica in giorni 90 il termine di deposito della motivazione della sentenza e dichiara sospeso durante tale periodo il termine di custodia cautelare. Si riserva, nei termini di legge, di decidere sulla richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare richiesta nell'interesse di B. _____

La Corte di Cassazione con sentenza del 14 dicembre 2017 ha così deciso:

PQM

Annula la sentenza impugnata nei confronti di M. _____ limitatamente alle attenuanti generiche e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla Corte di Assise di appello di Milano; rigetta nel resto il ricorso di M. _____ Rigetta i ricorsi di B. _____ e E. _____ che condanna al pagamento delle spese processuali.

In esito all'odierna udienza tenutasi in presenza dell'imputato, sentita la relazione del Consigliere Dott.ssa Barbara Bellerio, sentito il Procuratore Generale Dott. Massimo Gaballo, sentito il difensore dell'imputato Avv. Bolognesi Dario, i quali concludono come da verbale d'udienza;

LA CORTE



Fatto e diritto

Il GUP di Mantova, con sentenza del 23/11/15, dichiarava M. _____ responsabile dei reati (commessi in concorso con B _____ e con E _____) di omicidio volontario aggravato (*dalla premeditazione, dai motivi futili, dall' approfittamento di circostanze di tempo e inerenti la persona della vittima tali da ostacolarne la pubblica e privata difesa e con abuso di relazioni domestiche, esclusa la crudeltà*) ai danni di Bo _____ e di occultamento del cadavere del predetto (commessi in _____ il 3/12/14) e, unificati i delitti sotto il vincolo della continuazione, lo condannava alla pena di anni 30 di reclusione, oltre che alle pene accessorie di legge e al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili (in solido con i coimputati).

La Corte di Assise di Appello di Brescia, con sentenza del 21/10/16, esclusa l'aggravante dei motivi futili, confermava la pena inflitta dal giudice di primo grado.

La Corte di Cassazione, con sentenza del 14/12/17, rigettava i ricorsi proposti nell'interesse dei coimputati B _____ ed E _____ e accoglieva quello del M. _____ limitatamente al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

Dette attenuanti erano state riconosciute già in primo grado al B _____ e in grado di appello all'E _____

Quanto al M. _____, il Gup le aveva negate ritenendo la giovane età e l'incensuratezza dati formali e del tutto recessivi rispetto alla gravità del reato e della particolare intensità del dolo. Evidenziava altresì il ruolo di esecutore materiale dell'omicidio di tale imputato, che mai aveva collaborato nelle indagini e anche in sede di esame nel giudizio abbreviato aveva tentato di fornire una versione di comodo dell'accaduto, concordando altresì con l'E _____ una tesi difensiva, dimostrativa di assoluta slealtà processuale.

M , pur se giovane, aveva mostrato anche in precedenza una personalità incline alla violenza, per mettersi in mostra con gli amici; dopo il delitto non aveva mostrato alcuna resipiscenza, preoccupato soltanto della propria sorte giudiziaria. Anche l'offerta di una modesta somma alle parti civili veniva ritenuta del tutto sproporzionata rispetto alla gravità di quanto commesso.

Il primo giudice disattendeva altresì le considerazioni criminologiche sulla personalità del predetto, ritenendole inutilizzabili nel caso di specie: anche dalle stesse emergeva in ogni caso l'assenza di patologie mentali in capo al M ; lo stesso peraltro, a lungo e pure in carcere, continuava pervicacemente a negare le proprie responsabilità, cercando di addossarle all'amico B a suo dire colpevole di averlo manovrato. Da ultimo anche le considerazioni sulla personalità della vittima non potevano assumere sul punto alcuna rilevanza, oltre ad essere indimostrate e contraddette.

La Corte di Assise di Appello di Brescia, nel confermare sul punto la sentenza di primo grado, poneva l'accento sul ruolo primario e determinante del M , che aveva colpito materialmente e selvaggiamente la vittima, persona del tutto innocua.

Secondo la Suprema Corte i giudici di merito hanno adottato una motivazione erronea: la giovane età, in particolare, non rappresenta un dato formale, o ancor meno neutro.

Le recenti acquisizioni scientifiche hanno infatti evidenziato come le facoltà cognitive siano ancora in fase di maturazione e sviluppo almeno fino a 20 anni, anche se per l'ordinamento giuridico si diventa maggiorenni a 18, e da tale data la pena è la medesima per un giovane e per un adulto.

Sia a livello comunitario, che internazionale tuttavia diverse "raccomandazioni" (che la Cassazione cita) sono nel senso della necessità di

tenere conto dell'allungamento del periodo di transizione verso l'età adulta, così che il grado di colpa dovrà commisurarsi all'effettiva maturità del soggetto, e al raggiunto grado di sviluppo cognitivo del predetto.

Anche a livello nazionale inoltre è poi lo stesso legislatore che, in tema di sospensione condizionale della pena (art. 163 c.p.), ha previsto una norma di favore per coloro che abbiano una età inferiore ai 21 anni: l'età dell'autore del reato quindi costituisce un dato sostanziale e non formale, e per ritenerlo irrilevante occorre una specifica motivazione sul punto.

La sentenza impugnata contiene altresì un ulteriore vizio logico: secondo i giudici di merito il coimputato B (che ha un anno più di M) era stato l'ideatore e l'ispiratore dei delitti, ma allo stesso hanno riconosciuto le attenuanti generiche, con conseguente riduzione della sanzione irrogata.

Tale diverso trattamento sanzionatorio, pur legittimo, impone tuttavia una adeguata motivazione, soprattutto in considerazione del ruolo che è stato attribuito al coimputato.

Per tali considerazioni la sentenza impugnata è stata annullata e rinviata a questa diversa Corte di Assise di appello perché *“libera nella scelta finale se concedere o meno le circostanze attenuanti generiche”* renda tuttavia *“motivazione che tenga conto dei su esposti principi”*.

La Corte osserva

I principi ampiamente esposti nella sentenza di rinvio dai giudici di legittimità, ad avviso di questa Corte, nell'imporre una più incisiva motivazione in punto concessione o meno delle attenuanti generiche, inducono univocamente al riconoscimento di tali attenuanti.

Quanto infatti al dato anagrafico, è lo stesso Codice a differenziare, sempre in tema di benefici (art. 163 c.p.), i soggetti che hanno già raggiunto i

21 anni da coloro che ancora non li hanno compiuti.

Tale diverso trattamento, in termini di maggiore benevolenza, trova la sua ragione nella diversa maturità di un soggetto che, seppure maggiorenne, non abbia tuttavia ancora 21 anni.

Nel caso di specie il M , all'epoca dei fatti, aveva da poco superato i 18 anni e, pur avendo posto in essere le efferate condotte che gli sono state contestate, non può dirsi che avesse acquisito quella maturità e quelle capacità riflessive che abitualmente caratterizzano l'età adulta.

A tale conclusione si perviene soprattutto alla luce delle considerazioni espresse dallo psichiatra della Casa circondariale ove l'imputato si trovava ristretto, dott. Esti, che in udienza ha dato conto della fragile personalità del suddetto, e della sua dipendenza psicologica dal B anche i pregressi episodi citati dal giudice di primo grado come significativi della personalità negativa del M (peraltro in ogni caso incensurato) andavano quindi "letti" quali espressioni tipiche di un soggetto immaturo, desideroso di mettersi in mostra davanti ai coetanei.

In sostanza quindi, pur non potendo la giovane età costituire in nessun caso una sorta di "giustificazione" o lasciapassare per comportamenti di particolare violenza, è pur vero che alla stessa si accompagna abitualmente nell'agente una minore consapevolezza del disvalore delle proprie azioni, nonché una più ridotta capacità di tenere a freno le proprie pulsioni.

A ciò devono aggiungersi le ulteriori considerazioni, egualmente sollecitate dalla Suprema Corte, che scaturiscono dall'inevitabile confronto tra le diverse conclusioni cui sono pervenuti i giudici di merito, in punto trattamento sanzionatorio, relative all'altrettanto giovane coimputato B

A quest'ultimo infatti sono state riconosciute le attenuanti generiche, pur a fonte di un ruolo,

quello di ispiratore e di istigatore dei delitti, di maggiore peso rispetto a quello, egualmente grave, di esecutore materiale attribuito al M : ad avviso della Corte anche tale dato non può essere trascurato, proprio perché significativo di quella posizione di sudditanza psicologica di cui parla la Difesa.

I due giovani, nel porre in essere le condotte delittuose ai danni della vittima Bo unitamente all'E , hanno agito supportandosi l'un l'altro, in piena sinergia.

Va tuttavia rilevato che era certamente B quello maggiormente interessato all'eliminazione del congiunto, il che lo pone, anche per tale motivo, in una posizione diversa rispetto ai coimputati.

E' poi vero che il predetto ha da subito ammesso le proprie responsabilità, ma ciò trova motivo nel contesto di maturazione del delitto, da subito evidenziato dagli inquirenti, e confermato dalle attività di captazione disposte nell'immediatezza.

Conclusivamente quindi, una valutazione che tenga conto di tutti gli elementi emersi in ordine alle singole diverse posizioni dei compartecipi, anche in questo caso, non giustifica una diversità nel trattamento sanzionatorio di tale rilevanza.

Il giudizio di bilanciamento tuttavia non consente di superare l'equivalenza tra le plurime aggravanti (tutte sussistenti) e le riconosciute attenuanti.

I fatti restano particolarmente gravi, tenuto conto non solo delle modalità di commissione dell'omicidio, ma anche dell'ulteriore reato, anch'esso significativo della forte determinazione criminosa dei giovani autori.

La pena va pertanto rideterminata nella stessa misura già irrogata ai correi: pena base, per l'omicidio, anni 24 di reclusione, aumentata di anni 2 per l'occultamento di cadavere, da ridursi ad anni 17 e mesi 4 di reclusione per la scelta del rito. Vanno da ultimo confermate tutte le residue statuizioni della sentenza impugnata.

P. Q. M.

visto l'art. 627 c.p.p.
decidendo in sede di rinvio dalla Corte di
Cassazione

in parziale riforma
della sentenza in data 23/11/15 del GUP del
Tribunale di Mantova, riconosciute a M le
attenuanti generiche equivalenti alle contestate
aggravanti,

ridetermina
la pena inflitta al predetto in anni 17 e mesi 4 di
reclusione.
Conferma nel resto.

Milano, 16/5/2018

Il Consigliere estensore

il Presidente

